

**TRIBUNALE DI PISA**  
**UFFICIO ESECUZIONI MOBILIARI**

Proc. N. 1343/2018

visto il provvedimento emesso dal G.E. in data 9.02.2019;  
visto la richiesta di revoca del predetto provvedimento di cui alla memoria depositata da Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 1.03.2019;  
ritenuto che, anche volendo aderire alla prospettazione secondo la quale il Regolamento di amministrazione deliberato dal Comitato di Gestione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 26.03.2018 e la convenzione stipulata con l'Avvocatura dello Stato in data 22.06.2017 possano essere considerati quali atti generali ex art. 1 d.l. 193/2016 convertito nella legge 225/2016, in ogni caso non si può non rilevare che la procura rilasciata al difensore con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita nel presente procedimento cautelare, facendo in essa difetto ogni riferimento ai predetti documenti, deve considerarsi invalida;  
ritenuto, dunque, che, non essendo stata rilasciata nuova procura, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve considerarsi non validamente costituita nel presente procedimento;  
ritenuto che, al di là di ogni considerazione sulla prova della notifica dell'atto di intimazione che fa difetto, non potendosi considerare rituale la produzione documentale eseguita in data 23.11.2018 anche per quanto sopra rilevato in ordine alla invalidità della costituzione nel procedimento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in ogni caso ricorrono gravi motivi per disporre la sospensione dell'esecuzione in considerazione del fondato dubbio sulla legittimità dell'intrapresa procedura esecutiva presso terzi, in cui è stato pignorato un credito vantato dal [REDACTED] non già nei confronti di un terzo bensì nei confronti della stessa creditrice procedente Agenzia delle Entrate-Riscossione;  
ritenuto, dunque, di dover disporre la sospensione dell'esecuzione, assegnando termine di rito per la introduzione della fase di merito dinanzi al giudice competente;

**P.Q.M.**

Sospende l'esecuzione;

Fissa in gg.60 il termine per la introduzione del giudizio di merito dinanzi al Giudice competente;

Condanna Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento in favore di Caselli Moreno delle spese della presente fase cautelare che si liquidano in euro [REDACTED], oltre IVA E CAP;

Si comunichi

Pisa, 4.05.2019

